

Parei sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Capaccio (SA) **0910112013**

UFFICIO PERSONALE GIURIDICO

Il Responsabile del Servizio
Responsabile Servizio
Rita Renna

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Capaccio (SA) **0910112013**

UFFICIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. Carmine Verolfa

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere _____

Capaccio (SA)

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco
ITALO VOZA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009,
è stata pubblicata sul sito WEB il giorno **15 GEN. 2013** e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente
deliberazione è stata pubblicata :
dal _____
al _____
che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.
Data _____

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari
con nota del **15 GEN. 2013**

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile.
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e
senza richiesta di controllo.
Data **15 GEN. 2013**

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 9 DEL 09/01/2013

Oggetto: Approvazione regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 92 commi 5 e 6 del D.Lgs 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii, con le relative tabelle A,B,C,D ed E - redatto dal Resp. Area VI.

L'anno duemilatredecim il giorno nove del mese di gennaio, alle ore 13,00 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Voza Italo**, nella sua qualità di **Sindaco**.

		Presenti	Assenti
1	Ragni Nicola	Vice Sindaco	SI
2	Barretta Rossana	Assessore	SI
3	Di Lucia Vincenzo	Assessore	SI
4	Palumbo Maria Rosaria	Assessore	SI
5	Voza Eustachio	Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che il Comune di Capaccio è dotato del Regolamento per la ripartizione del fondo interno incentivante, da ultimo approvato con deliberazione di G.C. n. 218 del 09/06/2005, istituito ai sensi dell'Art. 18, commi 1 e 2, della Legge 109/94 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO, altresì, che la succitata legge è stata abrogata con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., Codice degli appalti, il quale all'Art. 92, commi 5 e 6, prevede, in coerenza all'Art. 18 dell'ex Legge 109/94, comunque il fondo interno incentivante quantizzato in una percentuale non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro ed il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, da ripartirsi fra il personale interno all'Amministrazione secondo apposito regolamento;

CONSIDERATO che è vigente il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, Regolamento del Codice dei contratti, entrato in vigore l'8/06/2011, in sostituzione dell'abrogato D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii., il quale ha introdotto nuove figure per le attività connesse alla realizzazione di opere pubbliche e per l'attuazione dei contratti in genere;

VISTO l'Art. 3, comma 3, del vigente Regolamento per la ripartizione del fondo interno incentivante, approvato con deliberazione di G.C. n. 218 del 09/06/2005, che prevede espressamente la relativa revisione qualora fossero emanati nuovi disposti normativi;

CONSIDERATO che è stata abolita la figura del Direttore Generale per i comuni avente popolazione inferiore a 100.000 abitanti a mente della Legge n. 42/2010 per cui bisogna revisionare il Capo III del vigente Regolamento per la ripartizione del fondo interno incentivante, approvato con deliberazione di G.C. n. 218 del 09/06/2005;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., Codice degli appalti;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, Regolamento del Codice dei contratti, entrato in vigore l'8/06/2011;

VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in sostituzione dell'abrogato D.Lgs. n. 494/96 e ss.mm.ii., in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e cantieri temporanei e mobili;

VISTO la proposta del Regolamento per la ripartizione del fondo interno incentivante, adeguato alla vigente normativa testé richiamata, del Responsabile dell'Area VI;

CONSIDERATO

- Che l'attuale Regolamento per la ripartizione del fondo interno incentivante, approvato con deliberazione di G.C. n. 218 del 09/06/2005, prevede 4 tabelle A_i per i lavori pubblici e 4 tabelle A_i per i lavori di manutenzione afferenti a 4 ipotesi di svolgimento dei medesimi, tipo con o senza le mansioni di cui al D.Lgs. n. 494/96 con o senza i collaudi etc., che si intendono uniformare con una sola tabella "A" dove figurano tutte le ipotesi circa lo svolgimento del lavoro costitu-

- endo economie le aliquote previste per quelle mansioni non interessate nella procedura perché la normativa non le prevede o eternalizzate;
- Che la tabella "A" ricomprende anche nuove figure professionali introdotte dalla vigente normativa nazionale sui LL.PP. che ha comportato la rivisitazione delle aliquote passando dai precedenti 5 campi di applicazione agli attuali 6 campi dovendo essere comunque rispettato il valore massimo del 2% previsto dalla normativa, Art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- Che i subpesi, aliquote percentuali nell'ambito di ciascun campo, sono stati meglio definiti in funzione dell'organizzazione interna delle aree in riferimento alle risorse umane disponibili;
- Che al Capo III è stata eliminata la figura del "Direttore Generale" e al suo posto è stata inserita la figura del "Segretario Generale";

VISTO il verbale della commissione decentrata trattante del 12/10/2012;

RITENUTO di accogliere la proposta del Responsabile dell'Area VI e di procedere all'approvazione dell'allegato Regolamento per la ripartizione del fondo interno incentivante di cui all'Art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. così come modificato in virtù del verbale della commissione decentrata trattante del 12/10/2012;

ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta espresso dal Responsabile del servizio personale;

ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità contabile della presente proposta espresso dal Responsabile dell'Area III;

A voti unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che qui si richiama, riportata ed approvata integralmente;
2. Di approvare l'allegato Regolamento per la ripartizione del fondo interno incentivante di cui all'Art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., con le relative allegate tabelle A, B, C, D ed E, redatto dal Responsabile dell'Area VI per i motivi in premessa riportati.

Con votazione unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 recante il TUEL.

CALCOLO INCENTIVO: BASE PER CALCOLO		LAVORI AL LORDO	0,00	€
Progetto:		FONDO INCENTIVANTE	0,00	€
Atto amministrativo di riferimento per il calcolo della base del fondo incentivante:				

AB	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Progetto:		Intervento n.			Importo a base di calcolo incentivo		€		
					Fondo incentivante netto:		€		
Tabella "A"									
<i>Art. 92, comma 5, D.Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii.: Pesì delle singole attività incentivanti nel settore dei LL.PP.</i>									
Intervento completo: Con mansioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 - Collaudo in corso d'opera, statico e finale									
Campo					Responsabilità del procedimento		50%		
1		Responsabile unico Procedimento (RuP)		100%	Attività di collaborazione max 50% della % del RuP			100%	
Fase di Progettazione									
30%									
2	Progetto Preliminare		30%	Progetto Definitivo		30%	Progetto Esecutivo		40%
Sicurezza									
3%									
3	Responsabile dei lavori Prog.		10%	Responsabile dei lavori esecuzione		15%	Coordinamento Progettazione		30%
Verifica dei progetti									
9%									
4	Progetto Preliminare		20%	Progetto Definitivo		30%	Progetto Esecutivo		50%
Direzione Lavori e Contabilità									
7%									
5	Direzione Lavori		65%	Contabilità		15%	Assistenza al collaudo e Regolare esecuzione		20%
Collaudo									
1%									
6	In corso d'opera		60%	Statico		15%	Funzionale		15%
TOTALE INCENTIVO									
100%									
							Incentivo calcolato	Liquidato	
Prestazioni sempre interne all'Ente		Collaborazioni max 50% di (F1*50%)			50,0%	€		0,00	0,00
		RuP (F1*50%)			50,0%	€		0,00	0,00
Prestazioni suscettibili di esternalizzazione		Verifica progetti (D4+F4+H4)*9%			9,0%	€		0,00	0,00
		Progettazione (D2+F2+H2)*30%			30,0%	€		0,00	0,00
		Sicurezza (D3+F3+H3+J3)*3%			3,0%	€		0,00	0,00
		Direzione Lavori e Contabilità (D5+F5+H5+J5)*7%			7,0%	€		0,00	0,00
		Collaudo (D6+F6+H6+J6)*1%			1,0%	€		0,00	0,00
TOTALE					100,0%	TOTALE INCENTIVO AL NETTO DA CORRISPONDERE		€	0,00
								0,00	0,00

Tabella "B"			
Griglia articolata per importo dei lavori per la determinazione della percentuale di incentivazione			
1 - Importo lavori a base di gara	2 - Percentuale base di incentivazione	3 - Maggiorazione per complessità [Tabella "C"]	4 - Percentuale di Incentivazione rettificata in base alla Tabella C Percentuale di incentivazione finale
fino a € 2.500.000,00	2,00%	0,00%	2,00%
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	1,90%	0,10%	2,00%
Da € 5.000.000,01 a € 10.000.000,00	1,80%	0,20%	2,00%
Da € 10.000.000,01 a € 50.000.000,00	1,60%	0,40%	2,00%
Oltre € 50.000.000,00	2,00%	0,00%	2,00%

Tabella "C"		
Fattori correttivi al parametro base per l'indicatore di complessità - Fattori correttivi		
Indicatori di complessità	Descrizione	Ricorre
Multidisciplinarietà del progetto	Ipotesi in cui alla redazione del progetto concorrano più specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (strutture, impianti, prove, studi, prelievi di campioni etc.)	SI NO
Accertamenti ed indagini	Ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento generale e, in generale, se studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi sia stata difficoltà operativa o logistica nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti di sopralluogo	SI NO
Soluzioni tecnico - progettuale	Ipotesi di soluzioni tecnico-progettuali che richiedano studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali vanno effettuati studi o sperimentazioni	SI NO
Progettazione per stralci	Ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computeristiche occorrenti	SI NO

Tabella "D"	
Pesi delle varie fasi dell'iter amministrativo per il RuP e collaboratori	
Fasi	Incidenza (%)
Programmazione	20%
Progettazione Preliminare	13%
Progettazione Definitiva	16%
Progettazione Esecutiva	21%
Affidamento	5%
Esecuzione	22%
Collaudazione/Certificato Regolare Esecuzione	3%
Totale	100%

Tabella "E"	
Termini temporali per disponibilità alla liquidazione quote individuali per il RuP e collaboratori	
Fasi	Termine
Programmazione	Data di approvazione del Programma triennale in C.C.
Progettazione Preliminare	Data di approvazione con deliberazione G.C.
Progettazione Definitiva	Data di approvazione con determinazione responsabile Servizio o GC
Progettazione Esecutiva	Data di approvazione con determinazione responsabile Servizio o GC
Affidamento	Data di aggiudicazione definitiva con determinazione responsabile Servizio
Esecuzione	Data di emissione del certificato ultimazione lavori
Collaudazione/Regolare Esecuzione	Data di approvazione atti di collaudo o del certificato di Regolare esecuzione

Regolamento per la ripartizione del Fondo interno Incentivante di cui all'Art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii..

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all'Art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii..

Art. 2

Svolgimento dell'attività e spese di funzionamento degli uffici

1. L'attività di cui all'Art. 1, viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese per il funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

2. Le spese di cui al comma 1, assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previsti nelle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente Regolamento.

CAPO II

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (Art. 92, Comma 5)

Art. 3

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Capo disciplina la costituzione e la ripartizione degli incentivi destinati alla realizzazione di opere e lavori pubblici, di competenza dell'ufficio tecnico preposto dall'ente, quale amministrazione aggiudicatrice, ed è applicabile ai soli lavori, anche in economia, compreso le manutenzione, ordinaria e straordinaria, effettivamente appaltati compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive nonché per le concessioni dei lavori stessi; le quote parti degli incentivi corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dal personale di cui al successivo Art. 4 costituiscono economie per l'Ente.

2. Ai fini della presente disciplina si intendono per ufficio tecnico le singole Aree dell'ente ovvero i singoli servizi ai quali è assegnata la responsabilità del procedimento di realizzazione dell'opera pubblica, distintamente intesi, relativamente ai procedimenti da essi gestiti.

3. Il presente Regolamento, è suscettibile di eventuali revisioni qualora nel corso della sua vigenza dovessero emanarsi nuovi disposti normativi evolutivi.

Art. 4

Oggetto e soggetti coinvolti per la ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'Art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93,

- comma 7, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto (tre fasi: preliminare, definitiva ed esecutiva), del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare come da scheda allegata. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile dell'area della struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
 3. Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
 4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.
 5. Ai fini della ripartizione della somma incentivante il personale dipendente dell'ufficio tecnico viene suddiviso nelle seguenti categorie:
 - 1) Responsabile unico del procedimento (RuP): soggetto designato ai sensi dell'Art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., nominato ai sensi dell'Art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed è sempre interno all'amministrazione aggiudicatrice;
 - 2) Il Responsabile dei Lavori (RL): in fase di progetto ed in fase di esecuzione, ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
 - 3) Progettisti: soggetti abilitati alla progettazione, i quali sottoscrivono i progetti (tre fasi: preliminare, definitiva ed esecutiva) assumendo la responsabilità di quanto prodotto e coordinando l'attività delle varie figure professionali impegnate nella progettazione medesima. Ciascun Responsabile di Area o Responsabile di Servizio (RS) assegna, in relazione alla natura e complessità delle opere da progettare, ai carichi di lavoro individuali e ai casi di incompatibilità, a sé o ad altro dipendente dell'Area o del servizio in possesso dei prescritti requisiti, la titolarità e la responsabilità della progettazione;
 - 4) Coordinatore della sicurezza: in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
 - 5) Direttore dei Lavori (D.LL.): titolare dell'ufficio istituito ai sensi dell'Art. 130 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.. Il D.LL. attribuisce ai suoi collaboratori, in relazione alla natura e complessità dell'opera da dirigere, ai carichi di lavoro individuali e ai casi di incompatibilità, le funzioni di cui agli Artt. 149 e 150 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.;
 - 6) Collaudatore: soggetto/i incaricato/i ai sensi dell'Art. 141 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., ovvero direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento, per le rispettive competenze di cui all'Art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - 7) Verificatore del progetto (V.P.): soggetto incaricato per la verifica del progetto ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii. qualora interno all'amministrazione aggiudicatrice;
 - 8) Collaboratori tecnici: personale tecnico (ingegneri, architetti, geometri, periti) che interviene nelle fasi del procedimento attraverso la predisposizione degli elaborati

tecnici (studi, relazioni, elaborati grafici, calcoli, computi metrici, capitolati, redazioni atti di contabilità e di collaudo, etc.), la partecipazione alla definizione delle scelte progettuali, le rilevazioni, le indagini, le ricerche, le necessarie collaborazioni professionali;

9) Collaboratori amministrativi: personale amministrativo che interviene nelle fasi del procedimento mediante l'espletamento delle attività e delle procedure amministrative e la predisposizione dei relativi atti istruttori e procedurali.

6. Ciascuna figura di cui al precedente comma 5., responsabile del procedimento, progettista, direttore dei lavori, collaudatore etc., interno all'amministrazione aggiudicatrice attesta i nominativi dei collaboratori tecnici ed amministrativi che hanno partecipato allo svolgimento delle relative attività per ciascuna opera o lavoro.

Art. 5

Quantificazione dell'incentivo

1. L'incentivo è quantificato dal Responsabile del Servizio o Responsabile dell'Area in funzione dell'importo dei lavori posto a base di gara, compresi gli eventuali oneri per la sicurezza, o derivante dalla perizia di variante o suppletiva (al lordo), sempre compresi gli eventuali oneri per la sicurezza, applicando le percentuali, non superiore al 2%, di cui all'allegata Tabella "B", seconda colonna, ovvero la percentuale del 2%, di cui alla quarta colonna, qualora dovesse ricorrere almeno uno dei fattori di complessità di cui all'allegata Tabella "C".

2. Per i lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria) nonché per quelli realizzati in economia, che non richiedono i livelli e i contenuti progettuali di cui all'Art. 93 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. ma semplice perizia, la percentuale di incentivazione è fissata sempre pari all'1,8% dell'importo posto a base di gara o di trattativa da dividersi: lo 0,9% al RuP, lo 0,45% al tecnico progettista che redige la perizia e lo 0,45% al direttore dei lavori.

3. Ai fini della ripartizione e liquidazione delle quote individuali si applicano i pesi delle singole attività riportati nell'allegata Tabella "A" a secondo delle mansioni effettivamente espletate internamente all'Amministrazione. Per le attività svolte esternamente le aliquote corrispondenti di cui alla Tabella "A" costituiscono economie.

4. Per gli interventi in concessione o progetto di finanza sono applicabili, in ogni caso, le quote individuali riferite alle attività espletate sicuramente internamente all'Amministrazione quali Responsabile unico del Procedimento e Verificatore del progetto oltre eventuali altre attività svolte internamente.

5. Nel caso in cui alcune attività non fossero svolte completamente dal personale di ruolo dell'ufficio tecnico la somma incentivante di cui ai commi precedenti ad esse riferite sarà decurtata in proporzione all'incidenza delle componenti affidate all'esterno sulla base dei pesi indicati nella Tabella "A".

Art. 6

Ripartizione e liquidazione delle quote individuali relative alle singole attività

1. Le quote finali, determinate ai sensi del precedente Art. 5, vengono ripartite secondo i seguenti criteri:

1) Responsabile unico del procedimento (RuP): viene liquidata la quota spettante di cui alla Tabella "A" campo 1, in relazione ai procedimenti per i quali assume la responsabilità, e in proporzione al peso delle singole fasi concluse, di cui all'allegata "Tabella D", al momento della liquidazione di cui al successivo comma 2.;

2) Il Responsabile dei Lavori (RL): in fase di progetto ed in fase di esecuzione, viene

liquidata la quota spettante di cui alla Tabella "A" campo 3, in relazione agli interventi per i quali assume la responsabilità, rispettivamente ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo e ad avvenuta ultimazione dei lavori e comunque qualora nella disponibilità contabile del finanziamento della singola opera;

3) Progettisti: viene liquidata la quota spettante cumulativa di cui alla Tabella "A" campo 2, in relazione agli interventi progettati e firmati ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo e comunque qualora nella disponibilità contabile del finanziamento della singola opera;

4) Coordinatore della sicurezza: in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, viene liquidata la quota spettante di cui alla Tabella "A" campo 3, in relazione agli interventi per i quali assume la responsabilità, rispettivamente ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo e ad avvenuta ultimazione dei lavori e comunque qualora nella disponibilità contabile del finanziamento della singola opera;

5) Direttore dei lavori (D.LL.): viene liquidata la quota spettante cumulativa di cui alla "Tabella A" campo 5, in relazione agli interventi diretti e comunque qualora nella disponibilità contabile del finanziamento della singola opera;

6) Collaudatore: viene liquidata la quota spettante di cui alla Tabella "A" campo 6, in relazione agli interventi collaudati e comunque qualora nella disponibilità contabile del finanziamento della singola opera;

7) Verificatore del progetto (V.P.): viene liquidata la quota spettante cumulativa di cui alla Tabella "A" campo 4, in relazione agli interventi per i quali ha effettuato la verifica dei progetti e comunque qualora nella disponibilità contabile del finanziamento della singola opera;

8) Collaboratori tecnici ed amministrativi: la ripartizione della quota loro spettante viene definita dal Responsabile dell'Area o dal responsabile di servizio secondo criteri propri che tengano conto della categoria di inquadramento rivestita, dell'impegno, dei compiti affidati, delle responsabilità assunte, del tempo dedicato all'attività di collaborazione e di assistenza qualora incaricati e rientra in quella del campo 1 per un'aliquota complessiva non superiore al 50% dell'aliquota spettante al RuP.

2. La liquidazione delle quote individuali per il RuP ed eventuali collaboratori avviene con le scadenze minime come indicato nell'allegata Tabella "E" compatibilmente con la disponibilità contabile del finanziamento della singola opera o, in modo cumulativo per le fasi già esplicitate, allorquando lo stesso si rende disponibile.

3. Per le concessioni e progetti di finanza affidati con appositi contratti sottoscritti dette aliquote cadono direttamente a carico del concessionario.

4. La quantificazione dei fondi incentivanti e delle quote finali o progressive/parziali, per i vari soggetti coinvolti, avviene con determinazione del Responsabile dell'Area o del Responsabile del Servizio o del coordinatore qualora previsto.

Capo III

REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE (Art. 92, Comma 6)

Art. 7

Ambito di applicazione e definizione

1. Il presente capo disciplina la costituzione e la ripartizione degli incentivi destinati alla redazione degli atti di pianificazione comunque denominati redatti dai dipendenti del settore competente internamente all'Amministrazione aggiudicatrice.

2. Ai fini del presente capo si intende per:

a) "Area": ogni singola Area di cui si compone l'Ente che redige l'atto di pianificazione oggetto di incentivazione;

b) "atto di pianificazione": gli atti di pianificazione previsti e disciplinati dalla legislazione nazionale e regionale vigente, di seguito indicati a titolo indicativo e non esaustivo:

-Piano regolatore generale ovvero Piano urbanistico comunale;

-Piano strutturale e Piano operativo;

-Piano per l'edilizia economica popolare (PEEP) Pua;

-Piani di recupero urbano Pua;

-Piano di lottizzazione Pua;

-Piani particolareggiati o esecutivi di iniziativa pubblica Pua;

-Piano delle aree da destinare agli insediamenti produttivi (PIP) Pua;

-Piano di zonizzazione acustica;

-Piano regolatore pubblica illuminazione;

-Piano generale del traffico urbano quando prevede opere rilevante onere economico;

-Piano generale impianti pubblicitari;

-Piano di utilizzo del demanio;

qualora necessari e propedeutici per la progettazione ed esecuzione delle opere strutturali ed infrastrutturali per dare risposte alle esigenze delle collettività locali relativamente al soddisfacimento dei bisogni specifici quali la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità, servizi pubblici, urbanizzazioni primarie e secondarie, infrastrutturazioni industriali e artigianali, etc.;

c) "tariffa professionale":

- per il settore pianificazione urbanistica: la circolare del Ministero dei LL.PP. 01/12/1969 n. 6679 che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e degli architetti e i relativi aggiornamenti ISTAT;

- laddove non esiste alcun riferimento normativo, nazionale o regionale, rispetto al quale determinare gli importi tariffari per l'atto di pianificazione comunque denominato si procede per analogia.

Art. 8

Quantificazione dell'incentivo e modalità di applicazione delle tariffe

1. L'incentivo è quantificato applicando il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

2. Relativamente agli atti di pianificazione urbanistica per i quali la tariffa professionale può essere determinata automaticamente, i pesi delle prestazioni e degli elaborati tipici sono indicati di volta in volta dal Responsabile del Servizio o dal Responsabile dell'Area relativamente ai compiti svolti internamente, ai fini della ripartizione e liquidazione delle quote individuali, nonché della decurtazione nel caso di affidamento all'esterno di parte della pianificazione o di collaborazioni di supporto di personale a tempo determinato non ammesso all'incentivazione.

3. L'eventuale applicazione degli elementi tariffari che prevedono maggiorazione, integrazione, aumenti o determinazione discrezionali o voci analoghe, deve essere preventivamente determinata dal Responsabile di Area di riferimento.

4. Relativamente agli atti di pianificazione, per i quali la tariffa professionale non può essere determinata automaticamente ovvero non esistente una tariffa di riferimento, dovrà essere redatto un prospetto analitico di calcolo, in cui sono indicati tutti gli elaborati e le prestazioni necessarie per la completa redazione del piano fino alla conclusione del procedimento di approvazione, le prestazioni professionali rese dall'ufficio, le eventuali prestazioni da affidare all'esterno, le corrispondenti voci e importi tariffari per la quantificazione dell'incentivo eventualmente desunti da tariffe analoghe, il peso o l'entità economica delle prestazioni da affidare all'esterno, il prospetto analitico di calcolo è approvato dalla Giunta comunale prima dell'avvio del procedimento di redazione del piano o a consuntivo.

Art. 9

Ripartizione dell'incentivo

1. La quantificazione dei fondi finali avviene con determinazione del Responsabile dell'Area o del Responsabile del Servizio o del coordinatore qualora previsto.

Art. 10

Personale partecipante alla ripartizione dell'incentivo

1. Ai fini della ripartizione della somma incentivante il personale dell'ufficio tecnico viene suddiviso nelle seguenti categorie:

A) coordinatore: responsabile di area che interviene negli atti di pianificazione redatti a livello intersettoriale, assumendo la responsabilità del procedimento e coordinando l'attività degli altri soggetti coinvolti nella progettazione o redazione.

Il coordinatore può assumere anche la funzione di progettista o redattore, da solo o unitamente ad altri soggetti appositamente nominati;

B) responsabile del procedimento: responsabile di area che interviene nella progettazione o nella redazione redatta entro l'unità organizzativa, mediante l'espletamento di tutte le attività di proposta, raccordo con gli organi di governo, impulso, verifica, accertamento, coordinamento, sovrintendenza e controllo ad esso demandati dalle leggi e dai regolamenti. Il responsabile del procedimento può assumere anche la funzione di progettista, da solo o unitamente ad altri soggetti appositamente nominati;

C) progettisti o redattori: responsabili di area o personale dell'Ente, abilitati alla progettazione qualora prevista da legge o da regolamento, i quali sottoscrivono i piani assumendo la responsabilità di quanto prodotto e coordinando l'attività delle varie figure professionali impegnate nella progettazione o redazione;

D) collaboratori tecnici: personale tecnico (ingegneri, architetti, geometri, periti, ragionieri, ecc.) che interviene nella redazione del piano attraverso la predisposizione degli elaborati tecnici (studi, relazioni, elaborati grafici, rilievi, tabelle, prospetti, ecc.) la partecipazione alla definizione delle scelte pianificatorie, le rilevazioni, le indagini, le analisi, le ricerche, le necessarie collaborazioni professionali;

E) collaboratori amministrativi e contabili: si identificano nel personale amministrativo e contabile che collabora nella redazione del piano e nell'espletamento del procedimento mediante l'attività amministrativa e la predisposizione dei relativi atti

- istruttori procedimentali, compresi quelli contabili e finanziari.
2. L'avvio del procedimento di redazione del piano potrà avvenire a seguito dell'approvazione degli strumenti di programmazione gestionale dell'ente (PEG) se in essi espressamente previsto, ovvero con apposito atto deliberativo di incarico da parte della Giunta Comunale. Per gli atti pianificatori di routine l'avvio del procedimento resta disciplinato dai rispettivi atti normativi dell'Ente.
 3. Ciascun responsabile di area, assegna, in relazione alla natura e complessità dei piani da redigere, ai carichi di lavoro individuali e ai casi di incompatibilità, a se o ad altro dipendente dell'Area con la qualifica sopraindicata, l'attività di progettazione o redazione. Con le stesse modalità avviene la designazione dei collaboratori. Nel caso di atti di pianificazione intersettoriali, laddove viene attestata dal singolo responsabile di area la disponibilità di personale appartenente, il Segretario Generale provvede alla costituzione di uno specifico gruppo di lavoro o unità di progetto secondo le disposizioni dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, designando i soggetti di cui al presente articolo.

Art. 11

Ripartizione individuale dell'incentivo

1. Le somme incentivanti nonché quelle relative ai piani redatti a livello intersettoriale, vengono ripartite fra le varie categorie del personale che hanno preso parte alla redazione sulla base dei seguenti criteri:
 - A) coordinatore o responsabile del procedimento: 20%;
 - B) progettista o redattore: 80% di cui un'aliquota non superiore al 30% per eventuali collaboratori tecnici ed un'aliquota non superiore al 10% per eventuali collaboratori amministrativi e contabili.
2. I coefficienti di cui al comma precedente possono essere variati, in più o in meno, con un massimo di 10 punti percentuali, secondo il criterio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera D), con le stesse modalità i coefficienti possono essere elevati fino al valore massimo di 5 punti percentuali per quei collaboratori che controfirmano gli elaborati assumendo la responsabilità dell'esattezza delle operazioni da essi compiute.
3. Tutte le quote individuali sono fra loro cumulabili nel caso di unicità del soggetto che ha svolto le relative prestazioni.

Art. 12

Liquidazione delle quote individuali

1. Le quote finali determinate ai sensi dell'articolo 11 vengono ripartite secondo i seguenti criteri:
 - A) coordinatore: viene assegnata la quota spettante in relazione ai procedimenti per i quali assume la responsabilità e il coordinamento;
 - B) responsabile del procedimento: viene assegnata la quota spettante in relazione ai procedimenti per i quali assume la responsabilità;
 - C) progettisti o redattori: viene assegnata la quota spettante in relazione ai Piani redatti e firmati;
 - D) collaboratori: la ripartizione delle quote loro spettanti viene definita dal responsabile di area o dal Responsabile del Servizio, su proposta dei titolari della funzione, secondo criteri interni che tengono conto della categoria di inquadramento rivestita, dell'impegno, dei compiti affidati, delle responsabilità assunte, del tempo dedicato all'attività di supporto, collaborazione e di assistenza.

2. Alla ripartizione e liquidazione delle quote individuali si provvede annualmente entro il mese di giugno, relativamente alle attività svolte nell'anno precedente o negli anni precedenti se la redazione è stata più lunga, con determinazione del responsabile di area o del Responsabile del Servizio, per le quote delle singole Aree coinvolte, e del coordinatore, per le quote relative ai piani redatti a livello intersettoriale, secondo le seguenti rateizzazioni:

A) 70% dell'importo, per i piani adottati;

B) 30% dell'importo, per piani approvati.

3. Laddove i piani approvati fossero posti a base di affidamenti di concessioni gli importi relativi sono posti a carico del concessionario e saranno liquidati a concessione affidata.

Art. 13

Rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento si rinvia alla tariffa professionale, nonché alla vigente legislazione nazionale e regionale che disciplina l'atto di pianificazione.

Capo IV

PERIODO DI VIGENZA - ECCEZIONI

Art. 14

Vigenza

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune e disciplina i procedimenti espliciti successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Il fondo incentivante può essere erogato appena si rende disponibile il finanziamento dell'intervento di che trattasi, secondo il disposto di cui alla Tabella "E", e comunque solo a seguito dell'accreditamento dei relativi fondi presso la tesoreria comunale.

Art. 15

Eccezioni

1) Nessuna ripartizione viene operata qualora il personale interno pur avendo redatto la progettazione esecutiva i lavori non vengono appaltati e quindi non vengono eseguiti.

2) Nessuna ripartizione viene operata qualora il personale interno pur avendo redatto la progettazione esecutiva di lavori essa debba essere modificata o integrata a cura di altri uffici dell'amministrazione o da incaricati esterni.

3) Il comma 2) non si applica alle eventuali varianti apportate al progetto esecutivo in conseguenza di sopraggiunte disposizioni legislative o regolamentari.

4) La somma relativa alla progettazione non è ripartita o se ripartita deve essere recuperata qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto esecutivo, redatto dal personale interno, le varianti di cui all'Art. 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.